



Assicurazioni “green”

gestione del rischio e business sostenibile

Ad una corretta gestione delle crisi è sempre più necessario affiancare, a monte, un sistema strutturato ed adeguato che preveda il risk management ambientale

di **Andrea Quaranta**

Environmental Risk and crisis manager
andrea.quaranta@naturagiuridica.com

La crisi finanziaria globale che ha dato il là alle altre crisi (economiche, politiche, sociali, energetiche, ambientali), che da anni attanagliano anche le nazioni meglio strutturate, ha avuto delle ripercussioni anche:

- sui bilanci degli Stati, *costretti* (chi più, chi meno) a *spending review* che – seppur volte ad “eliminare sprechi ed inefficienze, a garantire il controllo dei conti pubblici, a liberare risorse da utilizzare per interventi di sviluppo e a ridare efficienza al settore pubblico allo scopo di concentrare l’azione su chi ne ha bisogno” – hanno finito con il ridimensionare (anche) gli investimenti nel settore della *green economy*;
- sulle politiche nazionali in materia di incentivazioni all’energia pulita che, specie nel nostro Paese, hanno subito numerose modifiche;
- sui meccanismi finanziari internazionali, che *balbettano*, e sulle tradizionali fonti di finanziamento, soprattutto nel settore della *green finance*, che si trovano ad affrontare vincoli di capitale molto alti proprio nel momento in cui c’è una forte domanda di capitale per la realizzazione di infrastrutture a bassa emissione di carbonio.

Iniziava con questo panorama sul quadro politico-finanziario globale l’analisi effettuata ad inizio 2013 dalla *Climate Policy Initiative* (CPI) sui “*risk gaps*¹”, i rischi connessi alla lacune create dalla



Come orientarsi all’interno della complessa normativa ambientale? Quali priorità dare per la tutela delle aziende e delle loro risorse? Il prodotto assicurativo è sufficiente a coprire le aree di rischio? Come proteggersi, e a quali costi? In queste pagine spieghiamo l’importanza di un integrato sistema di assicurazione ambientale.

¹ “Risk Gaps: A Map of Risk Mitigation. Instruments for Clean Investments”, Gennaio 2013



mancanza di una politica (non solo) ambientale integrata e coordinata, in grado di affrontare preventivamente i rischi connessi alla trasformazione in senso sostenibile della nostra economia e di diventare, *pro quota*, una *policy risk* (nel senso di politica del rischio) capace di adottare degli strumenti adatti per i *clean investments*.

La politica ha avuto sicuramente una “grande fetta di responsabilità”, ma a rendere particolarmente difficile (e/o costosa) l'erogazione dei finanziamenti hanno concorso anche altri fattori: il mercato e le

sue ferree leggi della domanda e dell'offerta, ma soprattutto ciò che le determina, ovvero il “rischio”. Reale o percepito che sia, il rischio² rappresenta il fattore più importante nelle scelte degli investitori ma, concludeva la sua introduzione il CPI, il rischio può (anzi: deve) essere oggetto di politiche volte a provocarlo, controllarlo, attenuarlo, mitigarlo.

Di fronte a tale scenario, il CPI propone delle misure per “sbloccare” la finanza verde, riassunte in tabella.

Le due misure proposte dal CPI: in particolare, la *policy risk insurance*

Considerando che l'IEA (*International Energy Agency*) stima in 36 miliardi di dollari il *surplus* di investimenti per dimezzare, da qui al 2050, le emissioni di anidride carbonica, rispetto al “*business-as-usual*”, per sbloccare la finanza verde ed affrontare, risolvendoli, i *risk gaps*, la CPI propone essenzialmente due tipi di misure: il “*first-loss protection mechanism*” e la “*policy risk insurance*” (*policy* nel senso di polizza).

First-loss protection mechanism

Letteralmente “meccanismo di protezione delle prime perdite”, serve per proteggere gli investitori da una predeterminata perdita finanziaria, “*augmentando in questo modo il merito di credito, migliorando il profilo finanziario di un investimento*” e riducendo, al contempo, la percezione dei rischi di liquidità.

In sostanza, si tratta di uno strumento:

- “*progettato per assicurare il supporto di capitale che è esposto per primo nel caso in cui ci dovesse esserci una perdita finanziaria di un titolo (titoli azionari, obbligazionari e strumenti derivati)*”;
- che può essere strutturato in diversi modi:
 1. compagnie di assicurazione specializzate nell'assicurare titoli di debito, a prescindere dalle cause della perdita;
 2. *excess spread*, “*il valore degli interessi prodotti dal portafoglio di asset cartolarizzati al netto delle spese sostenute per l'operazione, comprensive dei costi operativi e degli interessi pagati sui titoli emessi. L'excess spread può essere utilizzato per coprire perdite che si verifichino durante la vita dell'operazione o per effettuare un accantonamento a fronte di possibili perdite future*”;
 3. *overcollateralization*...

Policy risk insurance

Concerne la possibilità di introdurre una “polizza di rischio” (*policy risk*) in grado di contrastare gli effetti “collaterali” che le politiche sulle energie rinnovabili possono produrre sulla stabilità finanziaria.

In sostanza, i “progetti rinnovabili”, che si realizzano, anche a causa di una burocrazia eccessiva, in tempi “necessariamente” piuttosto lunghi rischiano di diventare insostenibilmente onerosi per gli investitori, che potrebbero *medio tempore* dover rivedere (e se del caso, rinunciare a) i loro progetti a causa delle modifiche legislative, che in Italia si sono susseguite soprattutto a modificare gli incentivi, che a loro volta costituiscono la principale ragione che spinge ad investire nel settore.

Dal momento che, purtroppo (è un problema di metodo, più che di merito), i legislatori sono intervenuti in materia in numerose occasioni e, nel cambiare radicalmente le regole del gioco (agendo in questo modo anche sul margine di “scelta economico-finanziaria” degli operatori del settore), hanno previsto periodi transitori eccessivamente ristretti per consentire agli investitori di poter concludere i progetti iniziati sotto la vigenza di una normativa diversa, e più favorevole, è sorta la necessità di garantirsi contro questo rischio *politico*.

² La variabilità del rischio è connessa alla tipologia di investimenti presa in considerazione: al riguardo, gli “investimenti verdi” “soffrono di una percezione del rischio più elevata”, per motivi essenzialmente di ordine politico-normativo, tecnologico e comunicativo



Non è oro tutto quello che luccica, e il CPI lo rimarcava nelle sue conclusioni, evidenziando che quelli analizzati sono strumenti i cui costi e la cui complessità devono essere contenuti perché possano essere effettivamente competitivi, e i cui meccanismi devono essere perfezionati.

Strumenti ancora in fase di sviluppo, che in alcuni casi sono già stati parzialmente implementati: “*un passo nella direzione giusta*”, chiosava la CPI, e una buona occasione anche per le compagnie assicurative, già da tempo impegnate a far fronte ai danni provocati dagli eventi meteorologici estremi, conseguenza del *global warming*, che rischiano sempre di più di essere economicamente insostenibili per il settore.

Ma, al di là della *dose* di aleatorietà connaturata alla realizzazione di un’economia *green*, ciò che (deve) preoccupa(re) di più è l’instabilità normativa e l’incostanza politica. Che sono le caratteristiche tipiche del nostro Paese...

L’“inquinamento legislativo”: il diritto ambientale non è semplice

La normativa ambientale italiana, infatti, è una normativa frammentata, confusa e confusionaria. In un suo intervento di qualche anno fa³, ma ancora attualissimo, il Prof. Paolo Maddalena, ex Giudice della Corte Costituzionale, ha sottolineato la difficoltà di definire l’ambiente sul piano giuridico, e di indicare i presupposti giuridici della sua tutela (che, ovviamente, spetta al legislatore).

Si tratta, infatti, di concetti che si scontrano con una cultura giuridica “*tutta protesa verso il riconoscimento dei diritti individuali di libertà (là dove si tratta di diritti collettivi e di doveri collettivi), e che appare sempre più insensibile ad assegnare al diritto il compito di difendere e salvaguardare dei valori*”.

Questa crisi in campo ambientale è più evidente che mai, ed investe tutti i livelli di governo.

Orientarsi nei meandri del diritto dell’ambiente, infatti, è tutt’altro che un’operazione semplice: fin dalle sue origini, infatti, questa branca del diritto si è caratterizzata per la sua perenne precarietà.

I motivi di ordine generale sono molteplici:

- le infinite emergenze ambientali da tampona-

re, di volta in volta, con provvedimenti *ad hoc*, privi di visione sistematica e unitaria;

- la politica ambientale perseguita dai governi che si sono succeduti nel tempo, che non ha brillato per chiarezza, lungimiranza, coerenza, sistematicità;
- la normativa ambientale che, in mancanza di un’autorevole politica, ha creato un complesso riparto di competenze, distribuite dal legislatore ai diversi livelli territoriali, e dato vita ad una “disparità di trattamento nello spazio”;
- la sovrapposizione di norme transitorie, deroghe, proroghe, eccezioni, rinvii, attese, che hanno dato vita a “discipline parallele”, creando “disparità di trattamento nel tempo”;
- la difficoltà di definire con precisione alcuni concetti chiave;
- le continue innovazioni tecnologiche, che hanno costretto (e costringeranno) spesso i legislatori a rivedere i concetti posti alla base delle normative ambientali che, anche sulla presenza di quelle tecnologie, basavano la loro costruzione amministrativo-burocratico-sanzionatoria.

Il quadro si complica ulteriormente se solo si considerano, più in particolare, gli ostacoli connessi alle barriere di natura giuridico-amministrativa, economico-finanziaria, tecnico-strutturale e socio-culturale, oltre all’elevato grado di conoscenze specialistiche in materie tecnico-scientifiche che sono richieste agli organi chiamati ad esplicitarle.

In sintesi, la normativa ambientale italiana è ancora lontana dall’aver trovato una stabilità e una coerenza tali da garantire, in prospettiva, le molteplici sostenibilità: ambientali, energetiche, economiche, sociali e, in definitiva, anche giuridiche. Tant’è che, in dottrina, c’è chi ha affermato che “al banco di prova, l’attuale quadro normativo può forse definirsi «semplificato» ma certamente non «semplice»...”

Ma oltre ai costi intrinseci al sistema (o meglio: a *questo* sistema) ci sono altri, alti, costi ambientali, di cui finora non si è adeguatamente tenuto conto: quelli relativi alla mancata gestione della complessità, ovvero alla gestione del rischio e della crisi, sia dal punto di vista tecnico che giuridico.

³ “L’ambiente: riflessioni introduttive per una tutela giuridica”



La rivoluzione dei “colletti verdi”

In campo ambientale, uno dei problemi più dibattuti – anche in seguito all’introduzione dei reati ambientali all’interno del dlgs n. 231/01 – è sicuramente quello concernente le responsabilità: infatti, nel contesto confuso e confusionario, cui si è fatto cenno, nel quale viene continuamente prodotta la normativa ambientale italiana, la difficoltosa applicazione spazio-temporale del principio “chi inquina paga” ha costretto la giurisprudenza ad adottare “soluzioni” alle lacune (o imprecisioni) legislative, che tuttavia non sono sempre state coerenti fra di loro.

A queste difficoltà legislativo/interpretative si è affiancato il cambio di paradigma che sta vivendo il diritto penale, che si caratterizza per il *“ripensamento dei modelli di riferimento”* e per *“una progressiva presa di distanze dal diritto penale classico modellato sul reato commissivo doloso di evento”* (Perini), e per la sua modernizzazione, frutto della progressiva estensione di campo dei c.d. *“reati artificiali”*.

Si tratta, in estrema sintesi, di un nuovo *“diritto penale del rischio”* (a *fondamento probabilistico* e imperniato sulla violazione del dovere) che ha immediate ripercussioni in relazione all’elemento soggettivo e alla tipologia di responsabilità.

In questo complicato quadro generale, il consulente tecnico ambientale assume un ruolo centrale – specie nel caso degli illeciti colposi – affiancando sia l’accusa, sia la difesa nella valutazione tecnica e, soprattutto, nella ricerca corret-

ta e completa degli elementi storici sui quali le stesse valutazioni dovranno trovare rispondenza fattuale, diventando *“il protagonista della dialettica di formazione della prova”* (Parodi).

In relazione a questa fase *“ex post”*, la Cassazione ha precisato che *“la nozione di accertamento riguarda non la constatazione o la raccolta di dati materiali pertinenti al reato e alla sua prova, che si esauriscono nei semplici rilievi, ma il loro studio e la relativa elaborazione critica, necessariamente soggettivi e per lo più su base tecnico-scientifica; la distinzione trova testuale conferma normativa in ripetute disposizioni del codice vigente, che menzionano separatamente i termini rilievi e accertamenti”* (Cassazione, n. 301/90): la distinzione fra accertamento e rilievo viene così a costituire la linea di demarcazione fra l’attività in senso stretto del consulente e tutta una serie di attività dirette soltanto a cristallizzare e raccogliere elementi in fatto, senza alcuna forma di rielaborazione critica delle medesime.

Ma più che della fase *ex post*, ciò che in questa fase storica merita sottolineare, è il ruolo del consulente nella fase *“ex ante”*: quella, cioè, che vede il consulente impegnato nel ruolo altrettanto (se non più) importante di *“addetto alla prevenzione”*, attraverso il suo fondamentale apporto in materia di scelte tecnologiche dell’impresa, di valutazioni economiche e strategiche delle aziende e – allargando il campo alla consulenza tecnico-giuridica, oggi più che mai indispensabile – di prevenzione della commissione di reati.





In seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 121/11, che ha introdotto i reati ambientali all'interno della disciplina sulla responsabilità delle persone giuridiche, e del conseguente intensificarsi dei doveri gravanti sui soggetti economici (che, come si è più volte sottolineato, sono alquanto complicati), infatti, gli imprenditori “devono” fare ricorso a soggetti specializzati, in grado di affiancarli nell'assolvimento dei nuovi compiti loro imposti: se, infatti, l'adozione di un MOG non è obbligatoria (anche se *vivamente consigliabile*), la nomina di un consulente tecnico (nella sua accezione più ampia, ivi compresa quella del tecnico-giuridico) sembra essere imprescindibile per l'impresa.

Fra i molteplici motivi per cui si stima che, in un prossimo futuro, tali soggetti diventeranno il fulcro dell'attività d'impresa, spiccano quelli – strettamente connessi – relativi alla prevenzione di reati, all'adozione dei MOG e allo snellimento dell'amministrazione aziendale.

In estrema sintesi, il ruolo del consulente ambientale è quello di consigliare la singola azienda, accompagnandola nelle scelte tecniche, e di fornire – *pro quota* e in modo esaustivo – il quadro completo di tutte le conseguenze delle scelte adottate (e di tutte quelle connesse alle opzioni scartate), nonché delle possibili ed ipotizzabili problematiche interpretative legate a ipotesi di particolare complessità.

L'importanza strategica dell'*environmental risk manager*

Negli ultimi anni l'utilizzo di termini inglesi *anche* per indicare la propria professione è diventato molto diffuso: si tratta di una *tendenza* nata sicuramente per moda, ma poi sviluppatasi anche per specificare – in un mondo del lavoro globalizzato, e sempre più *iper* specializzato, a volte in modo eccessivo – l'esatta tipologia di attività che si svolge.

Per rimanere all'ambiente, che nell'ultimo decennio ha visto il fiorire di nuove professioni, il termine *consulente ambientale*, finora utilizzato indistintamente dagli operatori del settore, è di-

Focus: qual è la responsabilità del consulente ambientale?

Sul tema la Cassazione ha affermato che *“se la prestazione del professionista implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, costui non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave, sulla scorta di quanto precisato dall'art. 2236 c.c. [...] La responsabilità può essere ravvisata a fronte solo della colpa grave del professionista, ossia l'errore inescusabile in ragione della sua grossolanità, o l'ignoranza incompatibile con la preparazione media esigibile dal professionista o l'imprudenza, sintomatica di superficialità e disinteresse per i beni primati che il cliente ha affidato alla cura del professionista”*.

La colpa, inoltre, viene esclusa *“nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni «opinabili», a meno che non risulti che il professionista abbia agito, appunto, con dolo o colpa grave”* (Cassazione civile, n. 21700 2011).

Ovviamente, questo non significa escludere che il consulente non possa essere chiamato a rispondere – insieme al legale rappresentante – dell'illecito, in tutti i casi in cui:

- abbia suggerito intenzionalmente soluzioni tecniche o interpretative in netto contrasto con le disposizioni del sistema (ipotesi di concorso realizzato *“mediante consiglio tecnico”*),
- a maggior ragione nei casi in cui le scelte (o le omissioni) abbiano comportato un vantaggio economico per l'impresa...

Nei casi in cui all'impresa dovesse essere comminata una sanzione interdittiva, occorre valutare nel caso concreto se l'impresa può rivalersi nei confronti del consulente che, con la sua attività, abbia contribuito alla elaborazione di un modello organizzativo non adeguato o abbia indirettamente condizionato l'efficacia dell'attività dell'organo di vigilanza, mentre in ogni caso occorre distinguere la valutazione sulla responsabilità quando la stessa abbia per oggetto un dato “tecnico” o uno “normativo”.



ventato con il tempo incapace di esprimere con *precisione* il tipo di attività svolta, e in qualche modo ha rappresentato il sintomo della mancanza di una completa offerta professionale su questo mercato del lavoro.

Per questi motivi, nella prassi lavorativa del settore ambientale si è cominciata a delineare una figura professionale in grado di rispondere in maniera efficace alla domanda di certezza da parte delle imprese, e di suggerire strategie, prima del verificarsi di un danno, per scongiurare il suo verificarsi, e/o quantomeno limitarne gli effetti più problematici.

Tale figura ha preso il nome di *environmental risk manager* (ERM), e riveste un'importanza strategica a sostegno sia delle imprese, sia delle pubbliche amministrazioni, dal punto di vista della:

- “*sostenibilità amministrativa*”: in quest’ottica, l’ERM svolge l’importante funzione di sostegno dell’attività amministrativo-burocratica delle aziende e della pubblica amministrazione, che spesso si trovano in difficoltà nella gestione della complessa e scoordinata normativa ambientale, a causa della mancanza delle approfondite competenze specialistiche, indispensabili per far fronte ai continui mutamenti della disciplina;
- “*sostenibilità economica*”: attraverso una consulenza ambientale specifica, volta all’analisi del caso concreto (contestualizzato alla luce della normativa nazionale, comunitaria e regionale), l’ERM offre un servizio che si pone in funzione preventiva dei numerosi, lunghi, macchinosi, incerti e costosi procedimenti giudiziari, causati – nella maggioranza dei casi – proprio dalla non corretta applicazione delle disposizioni in materia, frutto dell’inadeguatezza dei mezzi e del personale a disposizione e della mancanza del necessario e costante aggiornamento, che solo un esperto del settore è in grado di offrire.

I costi della mancata (o inadeguata) gestione del rischio ambientale

La domanda “assicurativa-ambientale” da parte delle aziende italiane è sempre stata piuttosto bassa, e non è stata stimolata nemmeno dall’aumento (in termini quantitativi e sanzionatori) della normativa ambientale: un dato sul quale riflettere e che fa riflettere sulla reale efficacia di questa nor-

mativa, sia in termini di applicazione pratica che di stimolo nei confronti delle imprese.

La situazione attuale, in definitiva, è quella – evidenziata da ANRA, associazione nazionale dei risk manager e responsabili assicurazioni aziendali – di una “consolidata sottoassicurazione del rischio inquinamento da parte delle imprese”, il cui approccio è ancora poco maturo.

I costi connessi a questa mancata gestione del rischio e delle crisi sono ancora quelli meno percepiti, ma quelli che fanno più male.

Sotto il primo profilo (gestione del rischio), un errore nel quale spesso, finora, sono incorsi molti “gestori fai-da-te”, è che possano essere concepite soluzioni tecniche *homemade* generali (tuttavia, proprio per questo, generiche), in grado di metterli in salvo dai “soliti rischi” e di evitare, fra l’altro, di doversi *sobbarcare* anche le spese per un’assicurazione *ad hoc*, erroneamente considerate inutili.

Sotto il secondo profilo (gestione delle crisi),

È importante affiancare ad una corretta e tempestiva gestione delle crisi, anche, a monte, uno strutturato ed adeguato sistema che preveda il risk management ambientale e il trasferimento contestualizzato del rischio.

quando un danno ambientale/da inquinamento si verifica, i “costi evitati” per la mancata implementazione di un sistema di *environmental risk management* e l’assenza di una polizza *ad hoc* (nella falsa credenza che l’estensione della normale polizza di responsabilità sia sufficiente a coprire tutti gli ipotizzati danni di questo tipo) si moltiplicano esponenzialmente.

Ma oltre ai “costi evitati”, la mancata gestione (tecnico-giuridica) del rischio, e un’inadeguata gestione (tecnico-giuridica) dell’emergenza portano con sé ulteriori costi, legati:

- al vasto mondo della comunicazione (istituzionale, giornalistica e “social”), e quindi all’immagine dell’impresa;
- ai rapporti con le autorità amministrative competenti in materia ambientale, e quindi alla macchina burocratica;



Assicurazioni “green”

- alle problematiche giudiziarie, corollario inevitabile e costoso del danno *de quo*, sia in termini economici che di responsabilità.

Costi che influenzano negativamente la redditività dell'impresa.

In questi casi è possibile “soltanto” effettuare un *environmental crisis management*, con le carte che si hanno a disposizione: non è poco, ma si tratta di armi pur sempre “spuntate”.

Ma nonostante il nebuloso contesto giuridico, cui si è fatto riferimento consigliasse *implicitamente* le imprese di dotarsi di un sistema di gestione *all inclusive* dei rischi ambientali, nella stragrande maggioranza dei casi queste ultime – complici i blandi sistemi sanzionatori previsti dalla normativa – non si sono mai dotate di un serio sistema di *environmental risk management*, preferendo accollarsi gli eventuali oneri ambientali a valle della commissione di reati nel settore, o del verificarsi di dannosi eventi calamitosi, proprio attraverso gli strumenti dell'*environment crisis management*.

Una tutela, quand'anche approntata da professionisti seri e competenti, parziale. In ogni caso tardiva.

Eppure quello della *green economy* – termine che comprende *anche* una corretta e sostenibile gestione delle problematiche ambientali – rappresenta un *asset* strategico per la sostenibilità ambientale e, prima ancora, per quella economica: per questo si dovrebbe accrescere il contributo delle assicurazioni per il sostegno ad un'adeguata gestione del rischio ambientale, anche alla luce dell'intensificazione degli eventi calamitosi e delle necessità richieste dall'adattamento ai cambiamenti climatici, come hanno giustamente evidenziato gli “Sati Generali della *green economy*”.

In definitiva, è importante affiancare ad una corretta e tempestiva gestione delle crisi (che in ogni caso interviene a valle del problema), anche, a monte, uno strutturato ed adeguato sistema che preveda il *risk management* ambientale e il trasferimento contestualizzato del rischio.

Questo nuovo angolo visuale è in grado di innescare un circolo virtuoso:

- nel quale l'impresa, oltre ad essere tutelata (dal

punto di vista economico e giuridico) e, quindi più sicura, si fa *anche* artefice di un dialogo costruttivo;

- che ha posto il sistema assicurativo – nella sua triplice e più lata accezione – al centro della propria politica industriale.

Oltre all'assicurazione in senso tecnico, volta a trasferire il rischio ambientale, *questo* “sistema assicurativo” comprende anche gli altri due “strumenti di assicurazione” che la integrano, a monte e a valle, con lo scopo di rendere il servizio *all inclusive*: il *risk management* ambientale (a monte) e il *crisis management* (a valle).

La crisi come opportunità di cambiamento (e di business)

«Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose».

Con queste parole Albert Einstein sintetizzava, agli inizi degli anni '30, il suo pensiero riguardo al mondo, come lo avrebbe voluto lui⁴, e alla crisi, che in quegli anni, proprio come in questi, attanagliava la nostra società.

Crisi è, fra l'altro, un termine che, come “rischio”, viene abitualmente utilizzato in senso negativo, nonostante dal punto di vista etimologico derivi dal greco **κρίνω** che vuol dire scegliere.

Insomma, occorre “lavorare duro” per superare la crisi, per scegliere in quale mondo, e in quale modo, vogliamo vivere: se quello nel quale il



⁴ Lo scriveva all'inizio degli Anni Trenta, in un articolo raccolto poi in un libricino che si chiama «Il mondo come io lo vedo», pubblicato in Italia dalla Newton & Compton



rischio non era considerato, né calcolato, e che ci ha condotto fino a qui, dopo anni in cui tutto sembrava che sarebbe andato bene per sempre, o se quello nel quale occorre pre-vedere il futuro, ed indirizzarlo, nei limiti di quanto possibile, in una *certa* direzione.

In conclusione:

- innanzitutto il legislatore dovrebbe implementare, e successivamente applicare, una *policy* (nel senso di politica) *risk* in grado di programmare il futuro, di gestire il rischio “residuo” ed indirizzare, *inter alia*, le scelte degli investitori;
- ma a prescindere da queste scelte (che, in quanto politiche, hanno bisogno di tempi di maturazione troppo lunghi) occorre che le imprese adottino una politica interna di gestione del rischio.

Una gestione strutturale del rischio che, insieme alla sua assicurazione, suggerisce nuove strategie; consente l’instaurarsi di un dialogo costruttivo con le autorità competenti; permette di difendersi in modo più efficace, nel caso in cui, per motivi *accidentali* (e non lasciati al caso, come in passato) dovessero verificarsi dei danni; offre maggiore stabilità contestuale e di prospettiva all’impresa; produce esternalità positive nei confronti dell’ambiente e, ultimo ma non meno importante, garantisce importanti vantaggi competitivi a chi sa mettere in ordine le tessere del *puzzle*, ed è in grado di sfruttarne i potenziali intrinseci.

Uno spunto dalla nuova normativa sulle emissioni industriali

Il recente decreto “emissioni industriali” (D.Lgs n. 46/2014) ha profondamente riformato la disciplina sull’AIA: fra le innovazioni normative, la più importante dal punto di vista della gestione del rischio è quella concernente l’obbligo di inserire nella domanda di AIA – nei casi in cui l’attività comporti l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione – anche una relazione di riferimento, elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell’installazione o del primo aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata, per la quale l’istanza costituisce richiesta di validazione.

L’obiettivo del legislatore consiste nel controllo periodico – in fase di esercizio e al momento della cessazione definitiva dell’attività – dello stato delle matrici ambientali rispetto alla situazione in essere al momento della messa in esercizio dell’installazione.

Il sistema di controlli ambientali, dunque, è stato rinforzato. Ne costituisce ulteriore riprova la modifica nella disciplina del contenuto prescrittivo dell’AIA che, in estrema sintesi, ha stabilito che:

1. l’AIA include le *ulteriori* disposizioni [...] adeguate:
 - per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee;
 - relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell’installazione;
2. l’autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli associati alle BAT attraverso

I fatti dimostrano che, innanzitutto non vale l’equazione piccola azienda = piccolo danno e, in secondo luogo, che la contaminazione dei luoghi è connessa soprattutto, ad eventi quali l’incendio, l’esplosione, gli eventi naturali, che colpiscono innanzitutto l’area del sito produttivo.

due opzioni (la seconda, in particolare, prevede la fissazione di “valori limite di emissione diversi [rispetto a quelli di cui alla prima opzione...] in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l’autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle BAT”;

3. l’AIA contiene *anche* nel caso della cit. se-



- con una opzione, una sintesi dei risultati – previsti già dalla disciplina previgente – “espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle BAT, rendendo disponibili, a tal fine, anche i risultati del controllo delle emissioni per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle BAT”;
4. nell’ambito dei controlli, è espressamente prevista un’attività ispettiva presso le installazioni, svolta con oneri a carico del gestore dall’autorità di controllo che preveda l’esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate;
 5. fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l’AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli;
 6. fatto salvo quanto disposto dalla disciplina sulla tutela delle acque dall’inquinamento e sulla bonifica dei siti contaminati, l’autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore, fra l’altro:
 - a) elabori e trasmetta per validazione all’autorità competente la relazione di riferimento prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell’aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata per l’installazione esistente, quando l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione, mentre
 - b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall’installazione;
 - c) adotti le misure necessarie per rimediare all’inquinamento che dovesse emergere da quest’ultima valutazione, in modo da riportare il sito allo stato antecedente, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure.

Fatta salva quest’ultima disposizione, il gestore deve, al momento della cessazione definitiva delle attività, eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose in modo che il sito, tenuto conto dell’uso attuale o dell’uso futuro approvato:

- cessi di comportare un rischio o
- non comporti un rischio significativo

se la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell’autorizzazione per l’installazione esistente.

Si tratta di novità importanti, che finalmente *sembra* rispondere alla necessità di unire al trasferimento del rischio per danno ambientale – valorizzandolo – anche la gestione del rischio inquinamento e della crisi.

La visione tradizionale ha sempre considerato, a torto, l’inquinamento come un evento (molto) raro e connesso al concetto di rilascio e alla presenza di sostanze pericolose allo stato liquido, e in ogni caso associato alle “grandi industrie”. Ma la realtà ha dimostrato che, innanzitutto non vale l’equazione piccola azienda = piccolo danno e, in secondo luogo, che la contaminazione dei luoghi è connessa anche, e soprattutto, ad eventi quali l’incendio, l’esplosione, gli eventi naturali, che colpiscono innanzitutto l’area del sito produttivo.

Come a dire: l’analisi della realtà già evidenziava che era indispensabile affiancare alla tradizionale polizza assicurativa generale – che lascia scoperti molti aspetti: uno su tutti, il terreno sul quale sorge l’impresa – una serie di strumenti ulteriori: un *risk & crisis management* adeguato e una polizza ambientale *ad hoc*.

Ora, con questa ritardataria novità normativa il legislatore *sembra* correre ai ripari, prevedendo un obbligo che, *almeno in teoria*, dovrebbe contribuire anche a rendere consapevoli gli imprenditori dell’importanza di dotarsi proprio di quegli strumenti cui si è appena fatto riferimento, con lo scopo di tutelare l’impresa dall’evento, più frequente di quanto non si possa immaginare, di inquinamento e, soprattutto, uno dei suoi *asset* più importanti: il suolo su cui sorge. ■